



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio B3
Tel. 06/4705.5350 Fax 06/483691

MAP
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
USCITA - 14/06/2005 - 0005527



Alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

LORO SEDI

All'Unione italiana delle camere di
commercio

Piazza Sallustio, 21

00187 ROMA

CIRCOLARE N. 3586/e

Alle Unioni regionali delle camere di
commercio

LORO SEDI

e p.c.: Al Ministero dell'economia e delle
finanze

Ispettorato generale di finanza

Via XX Settembre

00187 ROMA

Oggetto: Collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio
e rapporti con il nuovo diritto societario.

Come è noto l'articolo 17, comma 7, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, stabilisce che al collegio dei revisori dei conti delle
camere di commercio "si applicano le disposizioni del codice
civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto
compatibili".

Inoltre l'articolo 55 del D.M. 23 luglio 1997, n. 287
"Regolamento concernente la disciplina della gestione



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B3

Tel. 06/4705.5350 Fax 06/483691

patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio” stabilisce che il collegio dei revisori dei conti deve attestare “la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali”.

In aggiunta è necessario richiamare l’articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 riguardante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Decreto legislativo n. 286/1999, all’articolo 2 comma 1, prescrive che ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare gli organi di revisione.

Da più parti è stato posto il quesito se anche le camere di commercio sono sottoposte alla innovata disciplina del codice civile nei riguardi delle società di capitale e delle cooperative e con riferimento al controllo contabile in particolare.

In proposito si ritiene che l’articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il quale, al comma 4, stabilisce che “il collegio dei revisori dei conti ... esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio ... “ abbia preceduto il contenuto della riforma societaria di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003. Inoltre si constata che gli enti camerali hanno ormai completato l’adozione di statuti i quali, nel trattare l’argomento dei controlli, fanno riferimento al contenuto del sopra ricordato comma 4 dell’articolo 17 della legge n. 580.



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
Ufficio B3
Tel. 06/4705.5350 Fax 06/483691

Per i motivi sopra illustrati anche il disposto della riforma societaria, laddove prescrive che nelle società per azioni il controllo contabile assegnato alla competenza del collegio dei revisori dei conti deve risultare dallo statuto, per le camere di commercio, appare già applicato.

Solo nel caso in cui lo statuto camerale non abbia richiamato il disposto dell'articolo 17, comma 4 della legge n. 580 si rende necessaria la precisazione in argomento.

IL MINISTRO